


# La Sicurezza nei Luoghi di Lavoro



# EVOLUZIONE STORICA DELLA NORMATIVA ITALIANA



**Legge 12 marzo 1898, n. 80**  
Legge sugli infortuni degli operai sul lavoro

*carattere  
assicurativo*

**CODICE PENALE**  
**R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398**  
Art. 451 Omissione colposa di cautele contro gli Infortuni sul lavoro  
Art. 589 Omicidio colposo  
Art. 590 Lesioni personali colpose

*due leggi  
fondamentali*

**CODICE CIVILE**  
**R.D. 16 marzo 1942, n. 262**  
Art. 2087 Tutela delle condizioni di lavoro  
"L'**imprenditore** è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, sono necessarie a **tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro**"

# EVOLUZIONE STORICA DELLA NORMATIVA ITALIANA

## **COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA** **Gazzetta Ufficiale n. 298 del 27 dicembre 1947**

Art.32 La Repubblica *tutela la salute* come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività ....

Art.35 La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori ...

Art.41 L'iniziativa economica privata è libera. *Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà ed alla dignità umana.*



**D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547**

Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro

*Anni '50:  
ricostruzione*

**D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164**

Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni

**D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303**

Norme generali per l'igiene del lavoro

# EVOLUZIONE STORICA DELLA NORMATIVA ITALIANA

ruolo del  
lavoratore  
da soggetto  
passivo a  
soggetto attivo

## Legge 20/5/1970 n. 300 TUTELA DELLA SALUTE E DELL'INTEGRITA' FISICA DEI LAVORATORI

Art. 9

**I lavoratori, mediante le loro rappresentanze,** hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte quelle misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica

# EVOLUZIONE STORICA DELLA NORMATIVA ITALIANA

## RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE SOCIALI EUROPEE ANNI 80-90

**391/89** Direttive quadro  
miglioramento salute dei lavoratori  
sul lavoro

**654/89**  
Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro

**394/90**  
Protezione da Agenti cancerogeni

**270/90**  
Sicurezza lavoro ai Video Terminali

**269/90**  
Movimentazione Manuale dei carichi

**655/89**  
Sicurezza per le attrezzature di lavoro

**656/89**  
Dispositivi Protezione Individuali

**679/90**  
Protezione da Agenti biologici

**DECRETO  
LEGISLATIVO  
19 settembre 1994, n. 626**

***RAPPRESENTANTE  
DEI LAVORATORI  
PER LA SICUREZZA***

istituzione del

# EVOLUZIONE STORICA DELLA NORMATIVA ITALIANA

9 APRILE 2008: IL DECRETO LEGISLATIVO 81/2008

- Sono valorizzati i Sistemi di Gestione per la Salute e Sicurezza nei “Modelli di Organizzazione e Gestione” (art. 30)
- Medici del Lavoro e RSPP dovranno **collaborare** maggiormente
- Maggior responsabilizzazione del Committente negli appalti
- Alcune Istituzioni avranno anche ruolo di consulenza
- Istituzione RLS territoriali e di sito produttivo



# D.LGS. 9 APRILE 2008 N. 81

TITOLO II  
LUOGHI DI LAVORO

TITOLO III  
USO DELLE ATTREZZATURE DI  
LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI  
PROTEZIONE INDIVIDUALE

TITOLO IV  
CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

TITOLO XIII  
NORME TRANSITORIE E FINALI

TITOLO V  
SEGNALETICA DI SALUTE E  
SICUREZZA SUL LAVORO

TITOLO XII  
DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE E  
DI PROCEDURA PENALE

TITOLO I  
PRINCIPI COMUNI

TITOLO VI  
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI  
CARICHI

TITOLO XI  
PROTEZIONE DA ATMOSFERE  
ESPLOSIVE

TITOLO X-BIS  
PROTEZIONE DALLE FERITE DA  
TAGLIO E DA PUNTA NEL SETTORE  
OSPEDALIERO E SANITARIO

TITOLO VII  
ATTREZZATURE MUNITE DI  
VIDEOTERMINALI

TITOLO X  
ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI

TITOLO IX  
SOSTANZE PERICOLOSE

TITOLO VIII  
AGENTI FISICI

# Titolo I Principi comuni

## Capo I Disposizioni generali

### Art. 3 Campo di Applicazione

---

Il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio.



# D.Lgs. 81/2008



Capo I  
Disposizioni Generali

## Art. 3: Campo di applicazione

a tutti i Settori, pubblici e privati

Tuttavia saranno emanati decreti entro 12 mesi per:

- Forze armate e di Polizia
- Vigili del fuoco
- Soccorso alpino, difesa civile e servizi di protezione civile
- Strutture penitenziarie, giudiziarie, di sicurezza e di ordine pubblico
- **Scuole e università**
- Organizzazioni di volontariato
- Mezzi di trasporto aerei e marittimi
- Biblioteche, musei, archivi e strutture sottoposte a vincoli di tutele dei beni artistici, storici e culturali
- Attività a bordo di navi, ambito portuale e settore della pesca

# D.Lgs. 81/2008



Capo I  
Disposizioni Generali

## Art. 3: Campo di applicazione

a tutti i tipi di Contratto

- contratti di somministrazione
- distacco del lavoratore
- lavoratore pubblico con dipendenza funzionale presso altre amministrazioni
- lavoratori a progetto e collaboratori coordinati e continuativi
- prestazioni occasionali di tipo accessorio
- lavoro a domicilio e contratto collettivo dei proprietari di fabbricati
- lavoro a distanza con impiego di attrezzature informatiche



# D.Lgs. 81/2008

## Art. 3: Campo di applicazione

a tutti i tipi di **Lavoratore**:



Capo I  
Disposizioni Generali

- Lavoratore subordinato con o senza retribuzione
- Soggetto che svolge un'attività nell'ambito dell'organizzazione del DL
- Socio lavoratore di società o cooperative anche di fatto che presti la propria opera per per conto dell'ente stesso
- Associato in partecipazione il cui apporto consiste in prestazioni d'opera nell'ambito della organizzazione stessa
- **Beneficiario di tirocini formativi e di orientamento professionale o di alternanza studio-lavoro**
- **Studente di ogni ordine e grado o il partecipante a corsi di formazione ove si faccia uso di laboratori, agenti chimici, fisici o biologici e attrezzature in genere compreso i VDT, illimitatamente al periodo di utilizzo (art. 2, comma a)**
- Volontari delle varie associazioni compresi quelli dei Vigili del Fuoco o della Protezione Civile
- Lavoratori socialmente utili
- Lavoratori autonomi (si applicano solo gli art. 21 e 26)
- Componenti dell'impresa familiare (si applica l'articolo 21)

Titolo I : Principi comuni  
Capo I Disposizioni generali


# I soggetti aziendali della prevenzione



## **I soggetti del sistema di prevenzione aziendale**

---

- **Datore di lavoro, dirigente, preposto**
- **Lavoratore**
- **Responsabile e Addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione**
- **Medico competente**
- **Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza**
- **Addetti alle emergenze (prevenzione incendi, pronto soccorso, evacuazione)**
- **Progettisti, fabbricanti, fornitori, installatori**
- **Lavoratori autonomi**



## SCHEMA FUNZIONALE – Le Figure della Sicurezza

### LINEA GESTIONALE/DIREZIONALE

Datore di Lavoro

Dirigenti

Preposti

### LINEA OPERATIVA

Lavoratori

Lavoratori addetti alle emergenze

### LINEA COLLABORATIVA

Servizio  
Prevenzione e Protezione

Medico  
Competente

### LINEA CONSULTIVA

RLS

SICUREZZA E SALUTE NEI  
LUOGHI DI LAVORO



## DATORE DI LAVORO

---

Il titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione ha la responsabilità dell'impresa ovvero dell'unità produttiva, in quanto titolare di poteri decisionali.

## DATORE DI LAVORO

---

### Che cosa deve fare: obblighi NON DELEGABILI - art. 17

- **Valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28 –DVR**
- **Designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi**



# DATORE DI LAVORO

## Che cosa deve fare: obblighi - art. 18



- **Organizzare la prevenzione aziendale** (nomina delle figure obbligatorie e affidamento dei compiti ai lavoratori)
- Fornire i DPI
- Richiedere l'osservanza da parte dei lavoratori delle norme e delle disposizioni aziendali e al MC l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico
- **Informare, formare e addestrare i lavoratori**
- Consentire ai lavoratori di verificare, mediante il RLS, l'applicazione delle misure di prevenzione e consegnare copia del DVR al RLS e fornirgli i dati sugli infortuni aziendali
- Informare i lavoratori sulle misure da adottare in caso di grave pericolo e dare disposizioni per l'abbandono del posto di lavoro
- In caso di lavori in appalto: elaborare il DUVRI e munire i lavoratori della tessera di riconoscimento
- Prendere idonei provvedimenti per evitare rischi alla popolazione e all'ambiente esterno
- Comunicare all'INAIL gli infortuni con prognosi inferiore ai tre giorni e denunciare quelli con prognosi superiore
- Consultare l'RLS
- **Prevedere le misure di emergenza (antincendio, pronto soccorso, evacuazione)**
- Organizzare la riunione periodica almeno una volta l'anno
- Aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi e in relazione al grado di evoluzione della tecnica
- Vigilare affinché i lavoratori giudicati non idonei siano adibiti alla mansione a rischio senza il prescritto giudizio di idoneità



# OBBLIGHI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO



Si possono così riassumere:

1. nomina delle figure preposte alla sicurezza e degli addetti all'emergenza (figure sensibili)
2. formazione di R-ASPP, RLS, figure sensibili, preposti, dirigenti
3. valutazione dei rischi
4. individuazione, programmazione e attuazione delle misure di prevenzione e protezione
5. stesura e aggiornamento del DVR
6. informazione, formazione e addestramento dei lavoratori
7. organizzazione dell'emergenza
8. sorveglianza sanitaria e nomina del Medico Competente (quando previsto)
9. gestione della sicurezza (nell'ottica del miglioramento continuo)
10. promozione della didattica della sicurezza rivolta agli allievi

106



# DIRIGENTE SCOLASTICO



Ente locale	Dirigente scolastico
<ul style="list-style-type: none"><li>● Realizzazione di edifici conformi alle norme</li><li>● Adeguamento alle norme degli edifici esistenti</li><li>● Realizzazione o adeguamento degli impianti tecnici in conformità alle norme</li><li>● Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su strutture e impianti</li><li>● Richiesta di CPI (parere Avvocatura Generale dello Stato del 13.12.10)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Vigilanza sul mantenimento della conformità alla norma dell'edificio scolastico</li><li>● Segnalazione tempestiva all'Ente locale di eventuali situazioni di rischio dovute a strutture o impianti</li><li>● Interventi provvisori o migliorie (nei limiti delle disponibilità economiche dell'istituto)</li></ul>

# SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

---

## art. 31

Insieme di persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda, finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori

Gli addetti e i responsabili dei servizi, interni o esterni, devono possedere le capacità e i requisiti professionali di cui all'articolo 32, devono essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell'azienda e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati.



## DIRIGENTE SCOLASTICO/DL

### 1. *nomina delle figure preposte alla sicurezza e gli addetti all'emergenza (figure sensibili)*

#### **RSPP**

Per ogni istituzione scolastica ci può essere **solo un RSPP**

#### **1** Svolgimento della funzione da parte del DS (art. 34)

Condizioni:

- possesso dei requisiti formativi (16 ore ex D.M. 16/1/97, previste modifiche + aggiornamento)
- numero dei lavoratori non superiore a 200, esclusi gli allievi (art. 4 c.1 lett. c).

#### **2** Nomina di un **lavoratore del proprio istituto** (art. 32 c. 8)

#### **3** Nomina di un **lavoratore di un'altra unità scolastica** (art. 32 c. 8)

#### **4** Nomina di un **esperto esterno**, se non reperibile personale della scuola (art. 32 c. 9)

*La nomina di un RSPP interno, diverso dal DS, deve essere intesa come la soluzione da preferirsi*



## DIRIGENTE SCOLASTICO/DL

### 1. *nomina delle figure preposte alla sicurezza e gli addetti all'emergenza (figure sensibili)*

#### ASPP

**Obbligatorio** almeno un ASPP se RSPP esterno, compreso RSPP di un'altra unità scolastica (art. 32 c. 10)

81

*Opportuno in tutti i casi, maggiormente se la funzione di RSPP è svolta dal DS*

*Numero in relazione a dimensione /complessità scuola*

#### Requisiti:

attestato ex D.Lgs. 195/03

*opportune: funzione docente, competenze organizzative e comunicative, in subordine, tecniche*

*Nel caso il RSPP sia esterno, opportuno precisare i compiti dell'ASPP, tra i quali il rapporto con RSPP.*

## RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per **coordinare** il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

- a) EFFETTUARE LA VALUTAZIONE DEI RISCHI (CON IL DATORE DI LAVORO)
- b) INDIVIDUARE LE MISURE DI SICUREZZA
- c) ELABORARE LE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E I SISTEMI DI CONTROLLO
- d) ELABORARE LE PROCEDURE DI SICUREZZA
- e) PROPORRE PROGRAMMI DI FORMAZIONE INFORMAZIONE
- f) PARTECIPARE ED ORGANIZZARE LA RIUNIONE PERIODICA
- g) FORNIRE AI LAVORATORI LE INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA SUL LAVORO

Salvo che nei casi di cui all'articolo 31, comma 6, **il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi**, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nelle ipotesi previste nell'*ALLEGATO II* dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

# PREPOSTO

---

Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, **sovrintende** alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa

## Che cosa deve fare (obblighi art 19)

- Sovrintendere e Vigilare sull'osservanza, da parte dei lavoratori, dei loro obblighi, delle disposizioni aziendali e dell'uso di DPI e, in caso di inosservanza, informare i diretti superiori
- Verificare affinché solo i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono a rischi gravi e specifici
- Richiedere l'osservanza delle misure di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, abbandonino il posto di lavoro pericoloso
- Astenersi, salvo eccezioni motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere l'attività in una situazione in cui persiste un pericolo grave
- Segnalare tempestivamente al DdL o al dirigente le deficienze dei mezzi e delle attrezzature e di DPI e ogni altra condizione di pericolo
- Frequentare appositi corsi di formazione

# I PREPOSTI NELLA SCUOLA

Figura scolastica - Preposto	Soggetti nei confronti dei quali viene esercitato il ruolo di preposto
Insegnanti tecnico-pratici e docenti teorici che insegnano discipline tecniche o tecnico-scientifiche, durante l'utilizzo dei laboratori	Allievi della propria classe, limitatamente alle condizioni nelle quali questi sono equiparati a lavoratori
Insegnanti di area scientifica, durante l'utilizzo di laboratori o di aule attrezzate	Allievi della propria classe, limitatamente alle condizioni nelle quali questi sono equiparati a lavoratori
Coordinatore o caposquadra del personale ausiliario (se presente nell'organizzazione della scuola)	Personale ausiliario
Capo Ufficio Tecnico	Personale assegnato al proprio ufficio
Responsabile del magazzino	Personale addetto al magazzino
Coordinatore della biblioteca	Personale addetto alla biblioteca
Responsabile di ufficio, capoufficio	Personale del proprio ufficio





# DIRIGENTE

---

Persona che in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, **attua** le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa

## Che cosa deve fare

- Predisporre le misure di sicurezza specifiche
- Impartire istruzioni ed ordini precisi per la migliore esecuzione del lavoro
- Vigilare affinché le istruzioni vengano eseguite, recandosi sul posto con la frequenza richiesta per un efficiente controllo dell'incolumità delle persone
- Ove non possa assistere materialmente a tutti i lavori, incaricare sorveglianti o preposti, affinché vigilino e impartiscano le dovute istruzioni
- Controllare preventivamente l'efficienza e l'idoneità delle attrezzature e impianti affidati ai dipendenti
- Rendersi conto di persona, impartendo all'occorrenza ordini e istruzioni, di ogni attività che assuma aspetti di particolare gravità

# I DIRIGENTI NELLA SCUOLA

<b>Figura scolastica - Dirigente</b>	<b>Soggetti nei confronti dei quali viene esercitato il ruolo di dirigente</b>
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	Personale amministrativo e ausiliario e, se presente, tecnico
Vicario del DS (nel caso svolga il suo incarico in modo permanente e non solo in sostituzione del dirigente scolastico)	Tutto il personale della scuola
Responsabile (o referente) di plesso o di succursale	Tutto il personale del plesso o della succursale
Responsabile di laboratorio (nei casi in cui organizza, con poteri gerarchici e funzionali, le attività del personale di laboratorio)	Insegnanti e assistenti tecnici di laboratorio



# RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)

Persona eletta dai lavoratori o a livello aziendale o territoriale o di sito che rappresenta i lavoratori stessi nella gestione della sicurezza. **È incompatibile con il ruolo di R e A SPP**

## Modalità di elezione

Per aziende con meno di 15 addetti:

- Eletto di norma direttamente dai lavoratori al loro interno
- Individuato per più ditte (RLS territoriale o di comparto)

Per aziende con più di 15 addetti:

- Eletto o designato nell'ambito delle Rappresentanze sindacali aziendali
- Eletto dai i lavoratori della azienda al loro interno (in assenza delle rappresentanze sindacali)

## Quanti sono

- **1** in aziende con meno di 200 dipendenti
- **3** in aziende con più di 200 ma meno di 1.000 dipendenti
- **6** in aziende con più di 1.000 dipendenti

**La contrattazione  
collettiva stabilisce  
tempi di lavoro,  
permessi retribuiti,  
strumenti**

## Responsabilità

Nessuna responsabilità penale per quanto riguarda l'ottemperanza alle norme di sicurezza sul lavoro.

Hanno responsabilità morali nei confronti dei colleghi che li hanno eletti.

Hanno l'obbligo del rispetto del segreto industriale e della privacy in relazione ai dati di cui vengono in possesso



## Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

### Compiti

Promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione

Formula osservazioni in occasione delle visite ispettive degli organi di vigilanza

Partecipa alla riunione periodica

Fa proposte per le misure di prevenzione

Avverte il RSPP dei rischi individuati

Può fare ricorso alla autorità quando ritiene che le misure adottate non siano idonee a garantire la salute e la sicurezza



# Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

## Attribuzioni

- **Accede ai luoghi di lavoro**
- **È consultato:**
  - preventivamente e tempestivamente nella VR e nella programmazione della prevenzione aziendale
  - nella designazione del RSPP, degli addetti (PS, antincendio, evacuazione), del MC
  - nei programmi di formazione
- **Riceve informazioni su:**
  - Valutazione dei rischi e misure di prevenzione relative
  - Sostanze pericolose, Macchine e Impianti, Organizzazione e Ambienti di lavoro
  - Infortuni e malattie professionali
  - Indicazioni (verbali di ispezione) dei servizi di vigilanza
- **Riceve documentazione:**
  - Copia del DVR e del DUVRI su richiesta
- **Riceve formazione adeguata di base e aggiornamenti annuali**
  - In orario di lavoro e senza oneri
  - Con verifica di apprendimento

- **Deve disporre di tempo, mezzi e spazi**
- **Non può subire pregiudizio**
- **Si applicano le stesse tutele previste per il rappresentante sindacale**





## RLS

L'elezione (o designazione) del RLS è di **competenza dei lavoratori** (no DS, no SPP)

Viene individuato **prioritariamente dalle RSU tra le RSU** (se presenti e consenzienti), altrimenti dai lavoratori (esclusi gli studenti equiparati) tra tutti i lavoratori (consenzienti), altrimenti, se nessuno intende assumersi l'incarico, **NON** viene designato (ipotesi di RLS Territoriale)

Internamente alla scuola, la nomina va comunicata formalmente al DS

Verso l'esterno, il DS ha l'obbligo di comunicare all'INAIL provinciale la nuova nomina del RLS (art. 18 c. 1 lett. aa) e, quando sarà attivata la via telematica per la comunicazione (nota INAIL), il RLS in carica attuale

# RLS NELLA SCUOLA

Attività	Indicazioni operative
Analisi di documenti della sicurezza (DVR, piani, materiali informazione, ecc.)	A discrezione del RLS, in relazione a necessità reali (aggiornamento DVR, modifica piani emergenze, nuovi interventi formativi, ecc.) e con partecipazione attiva ai successivi momenti di validazione e/o formalizzazione
Partecipazione a incontri (con SPP, ecc.), visite ispettive	Partecipazione libera, a discrezione del RLS o su richiesta del DS/SPP
Sopralluoghi a plessi e contatti con colleghi	A discrezione del RLS (autonomi) o assieme al SPP



# RLS : PRINCIPI

**principio di collaborazione:** saper sostenere le proprie idee, ma in uno spirito volto essenzialmente alla soluzione dei problemi, non alla loro enfattizzazione

**principio di integrazione:** sapersi muovere nel proprio ruolo, rivendicando diritti e tempo per operare, ma nella piena consapevolezza e considerazione dei vincoli imposti dall'organizzazione scolastica

**principio di razionalizzazione:** saper affrontare i problemi e accogliere le istanze dei colleghi in modo razionale, filtrandoli e rielaborandoli nello sforzo comune di contribuire alla loro soluzione

**principio di promozione della cultura della sicurezza:** indirizzare il proprio ruolo e le proprie azioni alla valorizzazione delle ricadute didattiche ed educative sugli allievi e alla crescita culturale dei colleghi.





## **DIRIGENTE SCOLASTICO/DL**

---

### **1. nomina delle figure preposte alla sicurezza e gli addetti all'emergenza (figure sensibili)**

#### **ADDETTI EMERGENZA (art. 43)**

*Criteri di scelta: lavoratori consenzienti (anche se non possono rifiutare la designazione, se non per giustificato motivo), in posizione funzionale e lavorativa adeguata alle esigenze organizzative*

*Opportuna individuazione dei **coordinatori** squadra antincendio e addetti PS*

*Definizione incentivazioni per coordinatori e addetti*


Requisiti addetti: **attestati** corsi formazione ex D.M. 10/3/98 per antincendio e ex D.M. 388/03 per PS

*Opportuno dare un **incarico** agli addetti e ai relativi coordinatori che precisi i compiti non direttamente previsti dalla norma (es. verifica periodica del contenuto della cassetta PS, registrazione degli interventi di PS) o eventuale dotazione assegnata (es. mascherina per rianimazione, cellulare)*

## ADDETTI ALLE EMERGENZE

---

nominati dal datore di lavoro o dirigente, incaricati dell'attuazione delle misure di **prevenzione incendi** e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro, di salvataggio, di **primo soccorso** e, comunque, di gestione dell'emergenza

- a) MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE INCENDI
  - b) EVACUAZIONE DELLE PERSONE IN CASO DI PERICOLO GRAVE ED IMMEDIATO
  - c) SALVATAGGIO DI PERSONE CHE SI TROVINO IN CONDIZIONE DI PERICOLO
  - d) PRONTO SOCCORSO
- 

# INCARICATI DI PRIMO SOCCORSO

---

Personale dipendente nominato dal DdL, che sceglie in base alle capacità e propensioni di ciascuno. Opportunamente formato ai sensi del DM n°388 del 05.07.04

## Quanti sono

Sulla base alla valutazione dei rischi

## Responsabilità

Non hanno nessun obbligo nella gestione della sicurezza e delle emergenze ai sensi della normativa sulla sicurezza del lavoro. Hanno responsabilità penali per **“omissione di soccorso”** (C.P. art. 593)

## Compiti

- Soccorrere chiunque si trovi nella azienda
- Decidere quando chiamare il 118 e come gestire il soccorso (coordinamento, cooperazione con SUEM, assistenza)
- Intervenire prontamente (esonerato da altri compiti) e autonomamente (senza interferenze)
- Relazionare sugli interventi effettuati
- Partecipare alla redazione del Piano di primo soccorso aziendale
- Collaborare alle prove di evacuazione

Non possono  
se non  
per giustificato  
motivo  
rifiutare  
la designazione





## Contenuto Minimo Del Pacchetto di Medicazione (all.2 del D.M. 388/2003)

Guanti sterili monouso (2 paia).

Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml (1).

Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml (1).

Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (1).

Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (3).

Pinzette da medicazione sterili monouso (1).

Confezione di cotone idrofilo (1).

Confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso (1).

Rotolo di cerotto alto cm 2,5 (1).

Rotolo di benda orlata alta cm 10 (1).

Un paio di forbici (1).

Un laccio emostatico (1).

Confezione di ghiaccio pronto uso (1).

Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1).

Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza.



# INCARICATI DELLE MISURE ANTINCENDIO

---

Personale dipendente nominato dal DdL, che sceglie in base alle capacità e propensioni di ciascuno. Opportunamente formato ai sensi del DM 10.03.98

## Quanti sono

In numero sufficiente a coprire le esigenze dell'azienda, in base alla valutazione dei rischi

## Responsabilità

Non hanno nessun obbligo nella gestione della sicurezza e delle emergenze ai sensi della normativa sulla sicurezza del lavoro  
Hanno responsabilità penali per “**omissione di soccorso**” (C.P. art. 593)



# INCARICATI DELLE MISURE ANTINCENDIO

---

## Compiti

- **Sorveglianza:** controllo visivo (anche quotidiano)
  - Porte e vie (libere)
  - Segnaletica (visibile e integra)
  - Luci di emergenza (funzionanti)
  - Mezzi di estinzione (accessibili)
- **Controlli periodici** (almeno semestrali)
  - Funzionalità degli impianti tecnologico
  - Efficienza dei presidi antincendio
- Partecipazione alla **manutenzione**, segnalando i malfunzionamenti
- **Collaborazione** con i Vigili del Fuoco

Non possono  
se non  
per giustificato  
motivo  
rifiutare  
la designazione



# LAVORATORE

---

Persona che, indipendentemente dalla tipologia di contratto, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un DdL pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo scopo di apprendere un mestiere, un'arte o una professione (esclusi gli addetti ai servizi domestici o familiari)

## Equiparato al lavoratore

- Socio di cooperative o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto della società o dell'ente stesso
- **Associato in partecipazione di cui all'art. 2549 e seguenti del CC**
- Soggetti beneficiari di tirocini formativi e di orientamento di cui alla L. 196/97 e i partecipanti ad iniziative regionali di alternanza studio-lavoro
- **Allievi di istituti di istruzione ed universitari e partecipanti a corsi di formazione nei quali si faccia uso di laboratori, agenti chimici, fisici, biologici, macchine, attrezzature di lavoro compresi i VDT**
- Volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle protezione civile
- **Volontario che effettua il servizio civile**
- Soggetto addetto a lavori socialmente utili di cui al D.Lgs. 468/97



## LAVORATORE Che cosa deve fare: obblighi - art. 20

- Prendersi cura della propria sicurezza e salute e di quella delle altre persone presenti nel luogo di lavoro su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni
- Contribuire all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza
- Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro



## LAVORATORE Che cosa deve fare: obblighi - art. 20

- Utilizzare correttamente macchine, utensili, sostanze, mezzi di trasporto e DPI
- Segnalare immediatamente al Datore di Lavoro le deficienze delle macchine, impianti o dispositivi, nonché qualsiasi condizione di pericolo di cui viene a conoscenza
- Non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza, di segnalazione, etc.



## LAVORATORE Che cosa deve fare: obblighi - art. 20

- Non compiere di propria iniziativa operazioni non di competenza
- Partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal DS
- Sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal decreto o comunque disposti dal MC



## LAVORATORE Diritti

---

- lavorare in un contesto ambientale favorevole, esente da rischi importanti per la salute e la sicurezza
- operare in un contesto organizzativo e gestionale attento al benessere fisico e psicologico dei singoli e dei gruppi
- essere informati, formati ed addestrati adeguatamente sui temi della salute e sicurezza sul lavoro, in preciso riferimento alle peculiarità e caratteristiche proprie dell'istituzione scolastica d'appartenenza
- operare in un contesto organizzato per affrontare adeguatamente tutte le più probabili situazioni d'emergenza e per evitare gli infortuni e l'insorgenza di malattie professionali, anche attraverso l'uso di appositi dispositivi di protezione individuale e l'effettuazione della sorveglianza sanitaria sul personale esposto a rischi specifici
- poter contribuire al miglioramento del Sistema di gestione della sicurezza nell'istituto, anche attraverso il proprio rappresentante (RLS).

# ALLIEVI EQUIPARATI A LAVORATORI

---

- in relazione alla frequenza ed all'uso di laboratori appositamente attrezzati
- nel momento in cui gli allievi operano nei laboratori e utilizzano effettivamente le attrezzature in essi contenute, ovvero quando impiegati in situazione didattica che comporti l'esposizione a rischio fisico, chimico, biologico se considerata nel Documento della valutazione
- nel momento in cui gli allievi operano nei laboratori e utilizzano effettivamente le attrezzature in essi contenute, ovvero quando impiegati in situazione didattica che comporti l'esposizione a rischio fisico, chimico, biologico se considerata nel Documento della valutazione
- se i programmi o le attività d'insegnamento (stabiliti anche a livello di singolo istituto e inseriti quindi nel POF) prevedono esplicitamente la frequenza e l'uso dei suddetti laboratori

# MEDICO COMPETENTE (MC)

---

Medico che **collabora** con il datore di lavoro e il RSPP alla valutazione dei rischi e alla programmazione della sorveglianza sanitaria.

## Titoli

Specializzazione in - Medicina del Lavoro  
- Medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica

Docenza in - Medicina del lavoro  
- Medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica  
- Tossicologia industriale  
- Igiene industriale  
- Fisiologia e igiene del lavoro  
- Clinica del lavoro

Autorizzazione di cui all'art. 55 del D.Lgs. 277/91

Specializzazione in - Igiene e medicina preventiva  
- Medicina legale



• Devono frequentare appositi percorsi formativi universitari definiti da DM

## Requisiti

1. Iscrizione nell'elenco nazionale istituito presso Ministero della Salute
2. Aggiornamento professionale ECM (a partire dal programma triennale successivo al 2008)



# SORVEGLIANZA SANITARIA

---

Insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori.

1. Visita medica preventiva e preassuntiva
2. Visita medica periodica
3. Visita medica su richiesta del lavoratore
4. Visita medica in occasione del cambio di mansione
5. Visita medica prima della ripresa del lavoro in caso di assenza per motivi di salute di un periodo superiore ai 60 gg consecutivi
6. Visita medica alla cessazione del rapporto nei casi previsti dalla normativa vigente

## MEDICO COMPETENTE (MC)

---

- a) EFFETTUA GLI ACCERTAMENTI SANITARI
- b) FORMULA I GIUDIZI DI IDONEITA'
- c) AGGIORNA LE CARTELLE SANITARIE
- d) PARTECIPA ALLA VALUTAZIONE DEI RISCHI
- e) REDIGE E AGGIORNA IL PROGRAMMA SANITARIO
- f) VISITA GLI AMBIENTI DI LAVORO ALMENO UNA VOLTA L'ANNO
- g) PARTECIPA ALLA RIUNIONE PERIODICA
- h) PARTECIPA AL PROGRAMMA DI FORMAZIONE E MIGLIORAMENTO



# PROGETTISTI

---

## I PROGETTISTI

### dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti

**DEVONO** rispettare i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche.

**DEVONO** scegliere attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.

Una violazione è una RILEVANTE CARENZA strutturale nel sistema di gestione aziendale della sicurezza!

ASSUMERE NUOVE SCELTE PROGETTUALI E TECNICHE

INTERVENTI DA REALIZZARE

# FABBRICANTI E FORNITORI

---

## I FABBRICANTI E I FORNITORI

di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali e impianti

**DIVIETO** di fabbricare, vendere, noleggiare e concedere in uso attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro

**Il DIVIETO è valido in qualsiasi caso, anche in caso di acquirenti consenzienti.**

Nel caso di bene fornito per mezzo di locazione finanziaria (leasing) gli strumenti devono essere dotati di apposita attestazione di conformità e relativa documentazione a cura del conducente.

## Responsabilità penale – alcuni esempi

---

Datore di Lavoro



Che non invia i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste.

Dirigente



Che non partecipa ai corsi di formazione specifica organizzati a cura del Datore del Lavoro.

Preposto



Che non vigila sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei relativi obblighi di legge.

Lavoratore



Che non ha utilizzato in modo appropriato i dispositivi di protezione individuale messi a sua disposizione.





...RISCHIO...

# Definizioni

---

## Pericolo

**Proprietà** o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di **causare danni**.

## Danno

**Gravità** delle conseguenze che si verificano al concretizzarsi del pericolo

## Rischio

**probabilità** di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di **impiego o di esposizione** ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione.



# RISCHIO

---

Il rischio è un **concetto probabilistico**, è la **probabilità che accada** un certo evento capace di causare un danno alle persone. La nozione di rischio implica l'esistenza di una sorgente di pericolo e delle possibilità che essa si trasformi in un danno.



## Come si misura il rischio?

$$R = P \times D$$

R = Rischio

P = Probabilità o frequenza del verificarsi delle conseguenze

D = magnitudo (gravità) delle conseguenze (danno ai lavoratori)



## Stima della Probabilità di accadimento

---

P	Livello di probabilità	Criterio di Valutazione
4	Altamente probabile	<ul style="list-style-type: none"><li>-Esiste una correlazione diretta tra la mancanza rilevata ed il verificarsi del danno ipotizzato per i lavoratori</li><li>-Si sono già verificati danni per la stessa azienda o in aziende simili o in situazioni operative simili</li><li>- Il verificarsi del danno conseguente la mancanza rilevata non susciterebbe alcuno stupore in azienda</li></ul>
3	Probabile	<ul style="list-style-type: none"><li>- La mancanza rilevata può provocare un danno, anche se in modo automatico o diretto.</li><li>- È noto qualche episodio di cui alla mancanza ha fatto seguire il danno.</li><li>- Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe una moderata sorpresa in azienda.</li></ul>
2	Poco probabile	<ul style="list-style-type: none"><li>- La mancanza rilevata può provocare un danno solo in circostanze sfortunate di eventi.</li><li>- Sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi.</li><li>- Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe grande sorpresa.</li></ul>
1	Improbabile	<ul style="list-style-type: none"><li>- La mancanza rilevata può provocare un danno per la concomitanza di più eventi poco probabili indipendenti.</li><li>- Non sono noti episodi già verificatisi.</li><li>- Il verificarsi del danno susciterebbe incredulità</li></ul>

## Stima della Gravità del danno

---

<b>D</b>	<b>Livello del danno</b>	<b>Criterio di Valutazione</b>
4	Gravissimo	<ul style="list-style-type: none"><li>- Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità totale.</li><li>- Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti.</li></ul>
3	Grave	<ul style="list-style-type: none"><li>-Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità parziale.</li><li>- Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti.</li></ul>
2	Medio	<ul style="list-style-type: none"><li>- Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile.-</li><li>Esposizione cronica con effetti reversibili.</li></ul>
1	Lieve	<ul style="list-style-type: none"><li>- Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile.</li><li>- Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili</li></ul>



## Stima del Rischio

		Probabilità			
		1	2	3	4
danno	1	1	2	3	4
	2	2	4	6	8
	3	3	6	9	12
	4	4	8	12	16

	rischio basso		rischio medio
	rischio alto		rischio altissimo



## Priorità degli interventi

---

<b>R</b>	<b>Programmazione degli interventi</b>
<b><math>R &gt; 8</math></b>	Azioni correttive necessarie da programmare con urgenza
<b><math>4 \leq R \leq 8</math></b>	Azioni correttive e/o migliorative necessarie da programmare nel breve termine
<b><math>2 \leq R \leq 3</math></b>	Azioni correttive e/o migliorative necessarie da programmare nel medio termine
<b><math>R = 1</math></b>	Eventuali misure da considerare in sede di riesame della valutazione



# PREVENZIONE E PROTEZIONE

---

## RIDURRE IL RISCHIO

**Rischio tollerabile:** rischio accettato in seguito alla ponderazione del rischio. Il rischio tollerabile è anche detto "rischio non significativo" o "rischio accettabile". Il rischio tollerabile non dovrebbe richiedere ulteriore trattamento.

**Rischio residuo:** rischio rimanente a seguito del trattamento del rischio. Il rischio residuo comprende anche i rischi non identificabili.

**Prevenzione:** agisce riducendo la probabilità di accadimento

**Protezione:** agisce diminuendo la gravità del danno



Titolo I : Principi comuni  
Capo III Gestione della prevenzione nei  
luoghi di lavoro

# Misure di tutela e valutazione dei rischi



## **misure generali di tutela - art. 15**

---

- a) VALUTAZIONE DI TUTTI I RISCHI
- b) PROGRAMMAZIONE DELLA PREVENZIONE
- c) ELIMINAZIONE/RIDUZIONE DEI RISCHI
- d) PRINCIPI ERGONOMICI NELL'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
- e) SOSTITUZIONE DI CIO' CHE E' PERICOLOSO
- f) LIMITAZIONE DEL NUMERO DI LAVORATORI ESPOSTI AL RISCHIO
- g) UTILIZZO LIMITATO DI AGENTI CHIMICI, FISICI E BIOLOGICI
- h) MISURE DI PROTEZIONE COLLETTIVA PRIMA CHE INDIVIDUALI
- i) CONTROLLO SANITARIO
- j) INFORMAZIONE E FORMAZIONE
- k) PARTECIPAZIONE E CONSULTAZIONE DEI LAVORATORI
- l) PARTECIPAZIONE E CONSULTAZIONE DEL RLS
- m) PROGRAMMAZIONE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA
- n) MISURE DI EMERGENZA
- o) SEGNALETICA
- p) MANUTENZIONE

# VALUTAZIONE DEI RISCHI

## DIRIGENTE SCOLASTICO/DL

---

### 3. valutazione dei rischi

La valutazione dei rischi è un processo continuo, che deve riguardare **tutti** i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'istituto, (art. 28 c. 1).

81

Richiede la collaborazione del **SPP** e dell'eventuale **MC**, e la realizzazione delle attività connesse alla valutazione deve avvenire previa consultazione del **RLS** (art. 29, art. 50 c. 1).

*Il DS può fare ricorso a consulenti esterni per rischi che richiedano competenze tecniche specifiche.*

# VALUTAZIONE DEI RISCHI

## DIRIGENTE SCOLASTICO/DL

---

### *4. individuazione e programmazione delle misure di prevenzione e protezione*

Ai rischi individuati devono seguire azioni correttive di tipo tecnico, procedurale e organizzativo, informativo e formativo, come indicato dall'art. 15.

Per le soluzioni strutturali e di manutenzione, il DS dovrà inoltrare richiesta formale di adempimento all'**ente proprietario dell'edificio scolastico** (art. 18 c. 3).

Il **RLS** dovrà essere consultato preventivamente all'individuazione e programmazione delle misure (art. 50 c. 1 lett. b) e potrà inoltrare proposte in merito (art. 50 c. 1 lett. h, m).

## **Art. 28 Oggetto della valutazione dei rischi**

---

La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare **tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori**, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi.



## Art. 28 Oggetto della valutazione dei rischi

- a) Data certa
- b) Relazione tecnica di valutazione dei rischi (con criteri di valutazione)
- c) Misure di prevenzione attuate o da attuare
- d) Dispositivi di prevenzione individuale
- e) Programma delle misure di miglioramento
- f) Procedure
- g) Ruoli aziendali
- h) Indicazione RSPP
- i) Indicazione RLS
- j) Indicazione MC
- k) Mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici
- l) Devono essere rispettate le indicazioni ed i criteri per la valutazione dei rischi specifici come definiti nel D. Lgs. 81/08

## Art. 29 Modalità di effettuazione della valutazione

### Chi effettua la valutazione

Il **Datore di lavoro** effettua la valutazione dei rischi in collaborazione con il **Responsabile del Sistema di Prevenzione e Protezione** e con il **Medico Competente**.

Il Documento deve essere poi condiviso anche con il **Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza**.

Il Documento deve essere conservato presso l'unità produttiva a cui si riferisce la valutazione

# VALUTAZIONE DEI RISCHI

## DIRIGENTE SCOLASTICO/DL

---

### 5. stesura e aggiornamento del DVR

L'aggiornamento del DVR deve avvenire a seguito di rischi evidenziati da **infortuni significativi occorsi** e per ogni **variazione sostanziale delle situazioni e condizioni di lavoro** (art. 29 c. 3).



Il DVR deve essere custodito presso l'istituto al quale si riferisce (*nel caso di più sedi/plessi presso la sede centrale*) (art. 29 c. 4).

Su precisa richiesta, il RLS ha diritto di ricevere copia del DVR (art. 50 c. 4, art. 18 c. 1 lett. o).



*Opportuno definire le competenze e le modalità di coinvolgimento del RLS in caso di modifiche e regolamentare l'eventuale accesso al DVR da parte di figure diverse dal R-ASPP, RLS (es. richiesta scritta motivata) o l'illustrazione ai lavoratori dei contenuti in occasione di incontri informativi.*

# VALUTAZIONE DEI RISCHI

## DIRIGENTE SCOLASTICO/DL

---

### 5. stesura e aggiornamento del DVR

Rispetto agli infortuni che accadono a scuola, il DS ha l'obbligo di (art. 18 c. 1 lett. r):



- **ai fini statistici e informativi**, comunicare all'INAIL provinciale gli infortuni con assenza di almeno **1 giorno**, escluso quello dell'evento (attendere nota INAIL sull'attivazione della via telematica)
- **ai fini assicurativi**, comunicare all'INAIL provinciale gli infortuni con assenza di almeno **3 giorni**, escluso quello dell'evento (idem c.s.)

***Infortunio significativo:** per l'obbligo di aggiornare il DVR, definire cosa si intende per "significativo"*

## Art. 35 Riunione periodica

Il datore di lavoro deve indire **una volta all'anno** una riunione per discutere dei problemi inerenti la sicurezza aziendale, a seguito della riunione deve essere redatto il verbale.

Nelle aziende, ovvero unità produttive, che occupano più di 15 dipendenti, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all'anno una riunione cui partecipano:

- a) il datore di lavoro o un suo rappresentante;
- b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
- c) il medico competente, ove nominato;
- d) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.



## **Art. 35 Riunione periodica**

Nel corso della riunione **il datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti:**

- a) **il documento di valutazione dei rischi;**
- b) l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
- c) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale;
- d) i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.

Nel corso della riunione **possono essere individuati:**

- a) codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali;
- b) obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

**La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute di lavoratori.**

**Nelle unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori, è facoltà del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza chiedere la convocazione di un'apposita riunione.**

## Art. 36 Informazione ai lavoratori

---

### **Il datore di lavoro è tenuto a fornire informazioni su:**

- rischi (in generale) per la sicurezza nell'attività svolta
- misure ed attività di prevenzione adottate
- rischi **specifici**, normative vigenti ed eventuali disposizioni aziendali
- pericoli connessi all'uso di sostanze pericolose
- procedure per evacuazione di emergenza e pronto soccorso
- nominativi di RSPP e Medico Competente
- nominativi delle squadre antincendio e pronto soccorso

## **DIRIGENTE SCOLASTICO/DL**

---

### *6. informazione, formazione e addestramento dei lavoratori*

#### **FORMAZIONE** (indicazioni di massima sui contenuti)

**Ambito trasversale** (per tutto il personale e per gli studenti equiparati, **art. 37 c. 1 lett. a**)

- Concetti di rischio, danno prevenzione, protezione
- Organizzazione della prevenzione scolastica
- Diritti e doveri dei vari soggetti scolastici
- Organi di vigilanza, controllo, assistenza

#### **Ambiti specifici (art. 37 c. 1 lett. b)**

##### **Personale docente**

- Rischi da uso scorretto della voce
- Rischi da stress lavoro-correlato
- Rischio elettrico, biologico, da posture incongrue  
*(utilizzare questo spazio per parlare di didattica della sicurezza)*



## **DIRIGENTE SCOLASTICO/DL**

---

### *6. informazione, formazione e addestramento dei lavoratori*

#### **FORMAZIONE** (indicazioni di massima sui contenuti)

##### **Ambiti specifici (art. 37 c. 1 lett. b)**

###### **Personale amministrativo**

- Rischi da lavoro sedentario e da uso dei VDT
- Rischi da stress lavoro-correlato

###### **Personale ausiliario**

- Rischi nelle attività di pulizia (chimico, biologico, elettrico, lavoro in quota)
- Rischio da movimentazione manuale dei carichi

###### **Personale tecnico**

- Rischi tipici dei laboratori di pertinenza

###### **Studenti (quando equiparati)**

- Rischi propri dei laboratori e delle attività che vi si svolgono



## Art. 37 Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

---

**Il datore di lavoro assicura a ciascun lavoratore (anche dirigenti e preposti) adeguata formazione sulla sicurezza in merito alla propria mansione**

La formazione deve avvenire in caso di:

- assunzione
- trasferimento o cambio mansione
- introduzione nuove attrezzature o sostanze

Deve essere ripetuta all'insorgere di nuovi rischi

## DATORE DI LAVORO/Dirigente scolastico

### 10. *promozione della didattica della sicurezza rivolta agli allievi*

Nella scuola di ogni ordine e grado è fortemente auspicabile la realizzazione di **percorsi formativi interdisciplinari** alle diverse materie sulle tematiche della salute e sicurezza (art. 11 c. 1 e 4).




*Si suggerisce la definizione di strategie per assicurare a tutti gli allievi questa opportunità: es. attribuire al SPP un ruolo di promozione e coordinamento degli interventi didattici, inserimento nel POF, individuare un docente referente, ecc.*

# Luoghi di lavoro



## Art. 63 Requisiti di salute e sicurezza

---

- 1.1. Stabilità e solidità
  - 1.2. Altezza, cubatura e superficie
  - 1.3. Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari
  - 1.4. Vie di circolazione, zone di pericolo, pavimenti e passaggi
  - 1.5. Vie e uscite di emergenza
  - 1.6. Porte e portoni
  - 1.7. Scale
  - 1.8. Posti di lavoro e di passaggio e luoghi di lavoro esterni
- 

## **Art. 63 Requisiti di salute e sicurezza**

---

1.9. Microclima

1.10. Illuminazione naturale ed artificiale dei luoghi di lavoro

1.11. Locali di riposo e refezione

1.12. Spogliatoi e armadi per il vestiario

1.13. Servizi igienico assistenziali

1.14. Dormitori



## Stabilità e solidità

1.1.1. Gli edifici che ospitano i luoghi di lavoro o qualunque altra opera e struttura presente nel luogo di lavoro devono essere stabili e possedere una solidità che corrisponda al loro tipo d'impiego ed alle caratteristiche ambientali.



## **Altezza , cubatura e superficie**

1.2.6. Lo spazio destinato al lavoratore nel posto di lavoro deve essere tale da consentire il normale movimento della persona in relazione al lavoro da compiere.





## **Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari**

1.3.2. I pavimenti dei locali devono essere fissi, stabili ed antisdrucchiolevoli nonché esenti da protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi.

1.3.7. Le finestre, i lucernari e i dispositivi di ventilazione devono poter essere aperti, chiusi, regolati e fissati dai lavoratori in tutta sicurezza. Quando sono aperti essi devono essere posizionati in modo da non costituire un pericolo per i lavoratori.



## Vie di circolazione, zone di pericolo, pavimenti e passaggi

1.4.9. I **pavimenti** degli ambienti di lavoro e dei luoghi destinati al **passaggio** non devono presentare buche o sporgenze pericolose e devono essere in condizioni tali da rendere sicuro il movimento ed il transito delle persone e dei mezzi di trasporto.

1.4.10. I pavimenti ed i passaggi non devono essere ingombrati da materiali che ostacolano la normale circolazione.



## Vie e uscite di emergenza

1.5.2. Le vie e le uscite di emergenza devono rimanere sgombre e consentire di raggiungere il più rapidamente possibile un luogo sicuro.

1.5.7. Le porte delle uscite di emergenza non devono essere chiuse a chiave, quando sono presenti lavoratori in azienda, se non nei casi specificamente autorizzati dagli organi di vigilanza.



## Porte e portoni

1.6.1. Le porte dei locali di lavoro devono, per numero, dimensioni, posizione, e materiali di realizzazione, consentire una rapida uscita delle persone ed essere agevolmente apribili dall'interno durante il lavoro.

1.6.16. Quando i luoghi di lavoro sono occupati le porte devono poter essere aperte.



## Scale

1.7.1.1. Le scale fisse a gradini, destinate al normale accesso agli ambienti di lavoro, devono essere costruite e mantenute in modo da resistere ai carichi massimi derivanti da affollamento per situazioni di emergenza. I gradini devono avere pedata e alzata dimensionate a regola d'arte e larghezza adeguata alle esigenze del transito. 1



## **Posti di lavoro e di passaggio e luoghi di lavoro esterni**

1.8.1. I posti di lavoro e di passaggio devono essere idoneamente difesi contro la caduta o l'investimento di materiali in dipendenza dell'attività lavorativa.

1.8.3. I posti di lavoro, le vie di circolazione e altri luoghi o impianti all'aperto utilizzati od occupati dai lavoratori durante le loro attività devono essere concepiti in modo tale che la circolazione dei pedoni e dei veicoli può avvenire in modo sicuro.



## Microclima

1.9.1.1. Nei luoghi di lavoro chiusi, è necessario far sì che tenendo conto dei metodi di lavoro e degli sforzi fisici ai quali sono sottoposti i lavoratori, essi dispongano di aria salubre in quantità sufficiente ottenuta preferenzialmente con aperture naturali e quando ciò non sia possibile, con impianti di areazione.

1.9.1.3. Se sono utilizzati impianti di condizionamento dell'aria o di ventilazione meccanica, essi devono funzionare in modo che i lavoratori non siano esposti a correnti d'aria fastidiosa.

1.9.1.4. Gli stessi impianti devono essere periodicamente sottoposti a controlli, manutenzione, pulizia e sanificazione per la tutela della salute dei lavoratori.

## Microclima

1.9.2.1. La temperatura nei locali di lavoro deve essere adeguata all'organismo umano durante il tempo di lavoro, tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e degli sforzi fisici imposti ai lavoratori

1.9.2.4. Le finestre, i lucernari e le pareti vetrate devono essere tali da evitare un soleggiamento eccessivo dei luoghi di lavoro, tenendo conto del tipo di attività e della natura del luogo di lavoro.





## **Illuminazione naturale ed artificiale**

1.10.2. Gli impianti di illuminazione dei locali di lavoro e delle vie di circolazione devono essere installati in modo che il tipo d'illuminazione previsto non rappresenti un rischio di infortunio per i lavoratori.

1.10.5. Gli ambienti, i posti di lavoro ed i passaggi devono essere illuminati con luce naturale o artificiale in modo da assicurare una sufficiente visibilità.

## Servizi igienico assistenziali

1.13.3.1. I lavoratori devono disporre, in prossimità dei loro posti di lavoro, dei locali di riposo, degli spogliatoi e delle docce, di gabinetti e di lavabi con acqua corrente calda, se necessario, e dotati di mezzi detergenti e per asciugarsi.

1.13.3.2. Per uomini e donne devono essere previsti gabinetti separati; quando ciò sia impossibile a causa di vincoli urbanistici o architettonici e nelle aziende che occupano lavoratori di sesso diverso in numero non superiore a dieci, è ammessa un'utilizzazione separata degli stessi.

Titolo III : Uso delle attrezzature di lavoro e  
dei dispositivi di protezione individuale  
Capo I Uso delle attrezzature di lavoro

# Attrezzature di lavoro



## Art. 73 Informazione e formazione

---

Ogni attrezzatura a disposizione dei lavoratori deve essere corredata da informazione riguardo:

- condizioni di impiego
- situazioni anomale prevedibili
- rischi connessi all'attrezzatura
- rischi connessi alle attrezzature circostanti


Le informazioni e le istruzioni devono risultare comprensibili ai lavoratori interessati

## Art. 73 Informazione e formazione

---

Ai lavoratori incaricati di usare le attrezzature di lavoro deve essere assicurata una formazione adeguata sul loro utilizzo

Lavoratori incaricati dell'uso di attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari



Addestramento adeguato e specifico


Titolo III : Uso delle attrezzature di lavoro e  
dei dispositivi di protezione individuale  
Capo I Uso delle attrezzature di lavoro

# Dispositivi di Protezione Individuale



# Dispositivo di Protezione Individuale (DPI)

Attrezzatura destinata ad essere  
indossata e tenuta dal lavoratore



Proteggerlo contro uno o più rischi che ne minacciano  
la sicurezza o la salute durante il lavoro

# Non sono DPI

- indumenti di lavoro ordinari
- attrezzature dei servizi di soccorso e salvataggio
- materiali sportivi
- materiali per l'autodifesa
- apparecchi portatili per segnalare fattori nocivi



## Art. 75 Obbligo di uso

---

I DPI devono essere impiegati quando **i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti** da:

- misure tecniche di prevenzione
- da mezzi di protezione collettiva
- da misure, metodi o procedimenti di organizzazione del lavoro.

## Art. 76 Requisiti del DPI

---

- essere conformi alle norme di cui al adeguati D.Lgs. N. 475/1992 (recepimento Dir. 89/686/CEE)
- essere adeguati ai rischi da prevenire senza comportarne uno maggiore;
- essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
- tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore
- poter essere adattati all'utilizzatore


In caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di piu' DPI, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti.

## Art. 77 Obblighi del datore di lavoro


---

# SCELTA DEI DPI


Valutazione dei rischi che non possono essere evitati



Individuazione delle caratteristiche dei DPI da utilizzare



Valutazione dei DPI esistenti sul mercato



Aggiornamento della scelta ad ogni  
variazione della valutazione

## Art. 77 Obblighi del datore di lavoro

---

### Altri obblighi

- mantenere l'efficienza tramite manutenzione e sostituzioni;
- verificare l'utilizzo in conformità alle norme del costruttore;
- fornire istruzioni comprensibili ai lavoratori su:
  - uso dei DPI
  - rischi dai quali il DPI protegge
- fornire ai lavoratori Formazione ed Addestramento specifici

Titolo V : Segnaletica di  
salute e sicurezza sul lavoro  
Capo I Disposizioni Generali

# SEGNALETICA



## Art. 162 Definizioni

---

**“segnaletica di sicurezza”**: una segnaletica che, riferita ad un oggetto, ad una attività o ad una situazione determinata, fornisce una indicazione o una prescrizione concernente la sicurezza o la salute sul luogo di lavoro, e che utilizza, a seconda dei casi, un cartello, un colore, un segnale luminoso o acustico, una comunicazione verbale o un segnale gestuale;

**“segnale di divieto”**: *un segnale che vieta un comportamento che potrebbe far correre o causare un pericolo;*

**“segnale di avvertimento”**: *un segnale che avverte di un rischio o pericolo;*

**“segnale di prescrizione”**: *un segnale che prescrive un determinato comportamento;*

**“segnale di salvataggio o di soccorso”**: *un segnale che fornisce indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio;*

**“segnale di informazione”**: *un segnale che fornisce indicazioni diverse da quelle specificate;*

## Allegato XXV

### "segnale di divieto"



Vietato fumare



Vietato fumare  
o usare fiamme libere



Vietato ai pedoni



Divieto di spegnere  
con acqua



Acqua non potabile



Divieto di accesso  
alle persone  
non autorizzate



Vietato ai carrelli  
di movimentazione



Non toccare



# Allegato XXV

## “segnale di avvertimento”



Materiale infiammabile  
o alta temperatura



Materiale esplosivo



Sostanze velenose



Sostanze corrosive



Materiali radioattivi



Carichi sospesi



Carrelli di  
movimentazione



Tensione elettrica  
pericolosa



Pericolo generico



Raggi laser



Materiale comburente



Radiazioni non ionizzanti





# Allegato XXV

## “segnale di prescrizione”



Protezione obbligatoria degli occhi



Casco di protezione obbligatoria



Protezione obbligatoria dell'udito



Protezione obbligatoria delle vie respiratorie



Calzature di sicurezza obbligatorie



Guanti di protezione obbligatoria



Protezione obbligatoria del corpo



Protezione obbligatoria del viso



Protezione obbligatoria individuale contro le cadute



Passaggio obbligatorio per i pedoni



Obbligo generico (con eventuale cartello supplementare)



# Allegato XXV

## “segnale di salvataggio e di soccorso”



## Allegato XXV

### "cartelli per le attrezzature antincendio"



Lancia antincendio



Scala



Estintore



Telefono per  
interventi antincendio



Direzione da seguire

( Cartelli da aggiungere a quelli che precedono )



# MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI




## Movimentazione Manuale dei Carichi

---

operazioni di trasporto, sostegno di un carico da parte di uno o più lavoratori, comprese le azioni del:

- sollevare
- deporre
- spingere
- tirare
- portare
- spostare



# RISCHI DI PATOLOGIE DA SOVRACCARICO BIOMECCANICO, IN PARTICOLARE DORSO-LOMBARI

**Sono lesioni a carico di:**

- **ossa**
- **muscoli**
- **tendini**
- **nervi**
- **vasi**

**a livello del tratto dorso-lombare della  
colonna vertebrale, anche denominata  
*rachide.***



## Art. 169 Obblighi del datore di lavoro

---

### Quando c'è rischio – Caratteristiche del carico:

- è troppo pesante;
- è ingombrante o difficile da afferrare;
- è in equilibrio instabile o il suo contenuto rischia di spostarsi
- è in posizione tale da dover essere maneggiato ad una certa distanza dal tronco o con una torsione o inclinazione di questo

CALCOLO DEL PESO MASSIMO PREVISTO DALLA NORMATIVA		
ETA'	MASCHI	FEMMINE
18-45 ANNI	25	20
15-18 ANNI e > 45 ANNI	20	15

# VALUTAZIONE DEL RISCHIO


FATTORE	COD.	DESCRIZIONE
fattore altezza	FA	altezza da terra delle mani all'inizio del sollevamento;
fattore dislocazione	FD	escursione verticale fra l'inizio e la fine del sollevamento;
fattore orizzontale	FO	distanza massima del peso del corpo, dal punto di mezzo delle caviglie, durante il sollevamento;
fattore frequenza	FF	numero di atti di sollevamento in un minuto;
fattore asimmetria	FAS	dislocazione angolare del carico tra inizio e fine dell'operazione;
fattore presa	FP	tipologia della presa del carico.

Valore dell'indice di rischio	Giudizio
inferiore a 0.75	Rischio accettabile
compreso tra 0.75 e 1.25	l'accettabilità non è per tutti i soggetti ed è consigliabile intervenire sui mezzi, sull'organizzazione del lavoro e sul controllo sanitario degli addetti
maggiore di 1.25	la situazione è a rischio e necessita di interventi tecnici




## Art. 169 Obblighi del datore di lavoro

Nell'impossibilità di evitare la movimentazione manuale



Misure Organizzative o Mezzi Appropriati allo Scopo di **Ridurre il Rischio** che Comporta la Movimentazione Manuale dei Carichi

**RICORDA:**  
peso > 25 kg  
(20 kg per le donne)



**USA IL CARRELLO !!!**



## Posizioni pericolose per la schiena in fase di sollevamento di oggetti



**SOLLEVARE A  
SCHIENA FLESSA**

**SOLLEVARE IN  
MODO BRUSCO**



**MANTENERE  
UN OGGETTO  
LONTANO DAL  
CORPO**



**SPOSTARE UN  
OGGETTO IN  
TORSIONE**

**INARCARE  
INDIETRO LA  
SCHIENA**



## Regole generali per evitare danni alla schiena

PER OGGETTI DI PESO INFERIORE AI 3 Kg.  
IL RISCHIO PER LA SCHIENA E' TRASCURABILE



## Regole generali per evitare danni alla schiena

**NO** **SI** **NON TENERE LE GAMBE DIRITTE**

**OGGETTO VICINO AL CORPO E PIEGAMENTO DELLE GINOCCHIA**


**OGGETTO VICINO AL CORPO, NON RUOTARE SOLO IL TRONCO** **NO** **SI**

- **EVITARE DI INARCARE LA SCHIENA**
- **USARE UNO SGABELLO O UNA SCALE**
- **NON LANCIARE IL CARICO**

## Movimenti Ripetitivi

---

Movimenti identici o molto simili eseguiti ad elevata frequenza




I MOVIMENTI RIPETITIVI DEGLI ARTI SUPERIORI POSSONO ESSERE CAUSA DI DIVERSI DISTURBI E/O PATOLOGIE OSTEOARTICOLARI CHE INTERESSANO *SPALLA, GOMITO/AVAMBRACCIO, POLSO/MANO/DITA* E NEUROPATIE PERIFERICHE DA COMPRESSIONE TRA LE QUALI, LA PIÙ NOTA, È LA *SINDROME DEL TUNNEL CARPALE.*



# AREE ANATOMICHE

- 1. SPALLA**
- 2. POLSO/MANO/DITA**
- 3. GOMITO/AVAMBRACCIO,**



# FATTORI DI RISCHIO

## RIPETITIVITÀ:

PRESENZA DI EVENTI (es. CICLI, TIPI DI POSTURE)  
CHE SI RIPETONO NEL TEMPO, SEMPRE UGUALI;

## FREQUENZA:

NUMERO DI AZIONI TECNICHE PER UNITÀ DI TEMPO  
(N. AZIONI PER MINUTO);





# VALUTAZIONE DEL RISCHIO

<b>fattore</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
RECUPERO	Descrizione del lavoro e analisi dei tempi di recupero
FREQUENZA FORZA	Analisi della frequenza d'azione e dell'uso di forza.
POSTURE	Presenza di posture incongrue e di fattori complementari

<b>Fascia di rischio</b>	<b>Valori Check-list</b>
Verde giallo-verde (rischio insignificante: accettabile)	$\geq 6$
Giallo-rossa (rischio lieve)	6,1-11,9
Rossa (rischio presente: medio)	12-18,9
Rossa (rischio elevato)	$\geq 19$



Titolo VII : Attrezzature  
munite di videotermini  
Capo I Disposizioni Generali

# VIDEOTERMINALI



## Art. 173 Definizioni

---


1. Ai fini del presente decreto legislativo si intende per:
  - a) **videoterminale**: uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato;
  - b) **posto di lavoro**: l'insieme che comprende le attrezzature munite di videoterminale, eventualmente con tastiera ovvero altro sistema di immissione dati, incluso il mouse, il software per l'interfaccia uomo-macchina, gli accessori opzionali, le apparecchiature connesse, comprendenti l'unità a dischi, il telefono, il modem, la stampante, il supporto per i documenti, la sedia, il piano di lavoro, nonché l'ambiente di lavoro immediatamente circostante;
  - c) **lavoratore**: il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per **venti ore settimanali**, dedotte le interruzioni di cui all'articolo 175.

## Art. 174 Obblighi del datore di lavoro


---

Il datore di lavoro, nella valutazione dei rischi, considera:

- i rischi per la vista e per gli occhi;
- i problemi legati alla postura ed all'affaticamento fisico-mentale;
- le condizioni ergonomiche e di igiene ambientale;



### Misure appropriate di prevenzione



## Art. 175 Svolgimento quotidiano del lavoro

Il lavoratore che svolge attività per **almeno 4 ore continuative** ha diritto ad una **interruzione dell'attività** mediante **pause o cambio di attività**

- 15 min. ogni 120 min. di attività continuativa
- Pausa:**
- è esclusa la cumulabilità delle pause
  - è parte integrante dell'orario di lavoro


## Art. 176 Sorveglianza sanitaria

---

Visita medica preventiva del Medico Competente prima di essere addetti all'utilizzo dei videoterminali




(lavoratori > 50 anni)  
Visita di controllo almeno  
biennale



**Idonei**

Visita di controllo  
quinquennale



**Non idonei**

**Esclusione  
dall'attività**

Titolo VIII : Agenti fisici  
Capo I Disposizioni Generali

# Rischi fisici



## **Art. 180 Definizioni e campo di applicazione**

---

Ai fini del presente decreto legislativo per agenti fisici si intendono: **il rumore, gli ultrasuoni, gli infrasuoni, le vibrazioni meccaniche, i campi elettromagnetici, le radiazioni ottiche, di origine artificiale, il microclima e le atmosfere iperbariche** che possono comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.



## Art. 181 Valutazione dei rischi

---

1. Nell'ambito della valutazione di cui all'articolo 28, il datore di lavoro valuta tutti i rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici in modo da identificare e adottare le opportune misure di prevenzione e protezione con particolare riferimento alle norme di buona tecnica ed alle buone prassi.
2. La valutazione dei rischi derivanti da esposizioni ad agenti fisici e' **programmata ed effettuata, con cadenza almeno quadriennale**, da personale qualificato nell'ambito del servizio di prevenzione e protezione in possesso di specifiche conoscenze in materia. La valutazione dei rischi e' aggiornata ogni qual volta si verificano mutamenti che potrebbero renderla obsoleta, ovvero, quando i risultati della sorveglianza sanitaria rendano necessaria la sua revisione. I dati ottenuti dalla valutazione, misurazione e calcolo dei livelli di esposizione costituiscono parte integrante del documento di valutazione del rischio.
3. Il datore di lavoro nella valutazione dei rischi precisa quali misure di prevenzione e protezione devono essere adottate.